



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 25 Maggio 2011

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE/  
Prefetto Francesco Paolo TRONCA**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.  
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Dott.ssa Carla CINCARILLI**

**ALL'UFFICIO GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI  
Dott. Giuseppe CERRONE**

Prot. n. 141/11

Oggetto: **CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL  
PERSONALE OPERATIVO TECNICO DEI VIGILI DEL FUOCO**

Si è appreso da varie sedi di servizio, che i funzionari tecnici operativi presso i Comandi e le Direzioni Regionali, ove svolgono orario di servizio secondo una turnazione come prevista dall'art. 29 del C.C.N.I. sottoscritto in data 30/07/2002, vengono considerati lavoratori giornalieri e quindi soggetti alla decurtazione di trenta minuti dall'orario di lavoro nei giorni in cui svolgono un orario superiore alle sei ore, se non specificatamente in servizio di guardia.

Si tiene a precisare che i lavoratori giornalieri sono coloro che, così come previsto dallo stesso Contratto Collettivo Integrativo, svolgono 36 ore di lavoro settimanale articolato su cinque giorni e le sei ore del sesto giorno non lavorativo vengono recuperate con due o tre rientri pomeridiani, rispettivamente di tre o due ore cadauno (vedi art 23 del C.C.N.I.).

I funzionari tecnici di cui all'oggetto invece, presso le citate strutture effettuano un orario di servizio a turnazione come sancito dall'art. 30 del sopraccitato Contratto Integrativo, pertanto agli stessi, nei casi in cui prestano ore di servizio oltre le sei ore anche se non specificatamente in servizio di guardia, non va computata la pausa di trenta minuti per la mensa.

Nel dubbio che l'equivoco nasca per il fatto che l'art. 23 fa riferimento anche ai funzionari tecnici di specifici settori nel caso in cui effettuino un orario di lavoro meramente di tipo giornaliero, si segnala quanto segue:

-Per funzionari tecnici dello stesso settore di cui all'art. 23 co.1 del C.C.N.I., secondo questa segreteria si intendono quelli impiegati in attività istituzionali e non in attività di soccorso, tra i quali potrebbero forse essere ricompresi quelli che effettuano, in determinate strutture, orario di servizio giornaliero su cinque o sei giorni con rientri fissi di due o tre ore, anche questi in giorni prestabiliti, a copertura del sesto giorno non lavorato. - L'art 30 invece, disciplina l'orario di servizio dei funzionari tecnici presso i Comandi.

-Per quanto sopra esposto si ribadisce che, a parere della scrivente O.S., l'art 26 del C.C.N. I., che prevede la pausa di trenta minuti, si riferisce al personale giornaliero di cui

all'art. 23 e non al personale "Operativo Tecnico" di cui all'art. 30 il quale, pur lavorando di giorno, svolge a tutti gli effetti un orario a turni potendo così essere definito turnista e non giornaliero.

-Tuttavia, visto che i funzionari tecnici che prestano servizio presso le citate sedi di servizio, se incaricati dal proprio dirigente ad assolvere a problemi legati al soccorso, non possono esimersi dal farlo solo perché magari in quel momento sono in pausa mensa o perché quel giorno non rivestono la funzione di funzionario di guardia, si ritiene opportuno segnalare che la direttiva comunitaria 1993/104/CE ha definito l'orario di lavoro come **"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"**. In sostanza, la suddetta direttiva comunitaria ha ricompreso nell'orario di "lavoro effettivo" il tempo durante il quale il lavoratore si "rende disponibile" verso il datore di lavoro a prestare la propria opera.

Il contenuto della suddetta direttiva è stato recepito dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 66/03 (ove è stato integralmente trasfuso il contenuto prescrittivo elaborato dal Consiglio europeo), che ha esteso la nozione di "lavoro effettivo" a tutte quelle attività che presuppongono una "messa a disposizione" del dipendente a favore del datore di lavoro.

In altre parole, alla luce della direttiva 1993/104/CE e degli atti legislativi di recepimento, l'ordinamento italiano definisce "lavoro effettivo" il tempo durante il quale il dipendente si rende disponibile a lavorare, in adempimento di un vero e proprio obbligo di disponibilità, quale premessa dell'immediato impiego nel caso di richiesta del datore di lavoro.

Di conseguenza si ritiene, e ribadisce, che un funzionario in servizio, anche se non di guardia, è da considerare alla stessa stregua di un qualsiasi vigile del fuoco che in quel giorno svolge comunque un servizio operativo, ciò perché in qualsiasi momento può essere chiamato ad intervenire su scenari di soccorso pubblico.

In conclusione si chiede se è intenzione di codesto Dipartimento definire una volta per tutte se al personale Operativo Tecnico che svolge il proprio orario di servizio secondo l'art. 29 del C.C.N.I. deve essere imposta una pausa obbligatoria di trenta minuti (e di conseguenza la esclusione da qualsiasi possibilità di impiego in attività di soccorso pubblico in tale tempo), oppure se durante tale periodo vi è luogo a retribuzione ( e di conseguenza vi è anche l'obbligo di intervenire in attività di soccorso pubblico ).

Il CONAPO propende per la seconda ipotesi.

Certi che le richieste sopra esposte verranno considerate con l'attenzione che meritano si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, 25 maggio 2011.



Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", is written over the typed name.